

N. 1745

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRAZZI, MORONESE, VALLARDI, LA MURA, GALLONE, BRIZIARELLI, COMINCINI, NASTRI, NUGNES, MARCUCCI, DE PETRIS, UNTERBERGER, MIRABELLI, Assuntela MESSINA, ALFIERI, ARRIGONI, ASTORRE, BERUTTI, BITI, BOLDRINI, BRESSA, BRUZZONE, CIRINNÀ, COLLINA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, DURNWALDER, FEDELI, FLORIDIA, GIACOBBE, IORI, L'ABBATE, LAUS, MAFFONI, MANCA, MANTERO, PAPATHEU, PAVANELLI, PAZZAGLINI, PINOTTI, PITTELLA, QUARTO, RAMPI, RAUTI, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2020

Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il passaggio ad una gestione dei rifiuti ad « economia circolare » è un importante pilastro della green economy con la trasformazione dell'attuale sistema economico « lineare » di produzione e consumo in un nuovo sistema « circolare », basato su un modello di sviluppo industriale il cui obiettivo è quello di preservare e mantenere il più a lungo possibile il valore dei prodotti e dei materiali nell'economia, riducendo al contempo la generazione di rifiuti non riciclabili, nonché l'eccessivo consumo di risorse primarie. Un elemento essenziale della transizione ecologica al nuovo modello di sviluppo sostenibile è rappresentato senza dubbio dalla necessità di favorire l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili avviati al riciclo, e in particolare del polietilentereftalato (PET), materiale con il quale sono oggi realizzate la maggior parte delle bottiglie e degli altri contenitori in plastica in commercio. Il PET è un materiale riciclabile al 100 per cento, non perde le sue proprietà fondamentali durante il processo di recupero e si può così utilizzare ripetutamente per la realizzazione di prodotti. Considerato il fabbisogno mondiale di bottiglie e di altri contenitori in plastica, la possibilità di un riciclaggio al 100 per cento della materia permette di limitare il consumo delle oltre 450.000 tonnellate di petrolio e di oltre 1,2 milioni di tonnellate di anidride carbonica necessarie a produrre PET vergine ogni anno.

Anche l'Unione europea ha approvato un programma per ridurre la plastica in circolazione, innanzitutto limitando quella usa e getta, e fissando l'obiettivo di raccolta del 90 per cento delle bottiglie di plastica al

2025. Il riciclo del PET ha dunque un ruolo cruciale e significativo nel raggiungere gli obiettivi di riciclo della plastica. In Italia l'impiego del polietilentereftalato riciclato (RPET) anche nella produzione di imballaggi per il contatto con tutti i tipi di alimenti e di vaschette per alimenti è possibile. Tuttavia, l'articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, recante la « Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale », introdotto con il decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 113, stabilisce che le bottiglie e vaschette per alimenti in polietilentereftalato debbano contenere almeno il 50 per cento di polietilentereftalato vergine. Tale limitazione non ha però una motivazione sanitaria, anche perché il medesimo decreto stabilisce oltre che regole ferree per la produzione di tali contenitori anche che il limite non si applica alle bottiglie in plastica riciclata realizzate in altri Paesi dell'Unione europea.

Tale disposizione rappresenta dunque oggi esclusivamente una limitazione dannosa all'utilizzo del PET riciclato e un freno alla filiera del riciclo estremamente fiorente nel nostro Paese, producendo un danno ambientale ma anche economico per le numerose aziende dell'economia circolare che operano in questo campo. Il presente disegno di legge dispone conseguentemente la soppressione di tale limite di contenuto minimo di PET vergine del 50 per cento, così da stimolare il maggiore impiego di materiale riciclato, favorendo altresì una filiera produttiva innovativa e ecocompatibile.

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, non devono contenere una percentuale minima di polietilentereftalato vergine.
- 2. Il Governo provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni della presente legge.